

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**LA REGIONE VENETO****LA SOCIETÀ ACCIAIERIE DI VERONA S.P.A.**

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO**SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)**

di seguito anche indicati collettivamente come le Parti

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, la quale detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15 (come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15) la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di *progetti di sviluppo d'impresa* rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014), prorogate fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020.



Il medesimo articolo 43 affida all’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito “Agenzia”) le funzioni relative alla gestione dell’intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all’erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell’agevolazione. I rapporti tra il Ministro dello sviluppo economico e l’Agenzia sono regolati dalla convenzione sottoscritta in data 29 novembre 2012 e successivamente integrata con atti del 27 giugno 2013, 22 settembre 2015, 15 dicembre 2015, 7 marzo 2017 e 17 aprile 2019, che trova applicazione anche ai fini dell’attuazione del presente Accordo.

L’articolo 4, comma 6, del predetto decreto prevede che specifici accordi di programma (sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, dalle Regioni, dagli enti pubblici, dall’Agenzia e dalle imprese interessate) possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione degli interventi di cui al decreto stesso al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono.

La ditta Acciaierie di Verona S.p.A. è una grande impresa, attiva nel settore siderurgico e più in particolare nella produzione di acciaio, ferro e ferroleghie (CODICE ATECO 24.10.00).

In data 5 febbraio 2020 la ditta Acciaierie di Verona S.p.A. ha presentato all’Agenzia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo denominata “Susteel - Sustainable Steel”.

La predetta istanza attiene alla realizzazione di un programma di sviluppo per la tutela ambientale, come disciplinato dal titolo IV del predetto decreto 9 dicembre 2014, finalizzato a perseguire l’aumento della sostenibilità ambientale del sito produttivo di Verona (acquistato nel 2015 dalla Riva S.p.A.) ed oggetto di un recente e significativo progetto di ammodernamento degli impianti, attuato nel contesto di un piano complessivo di ristrutturazione aziendale denominato “*Masterplan*”.

Il succitato programma di sviluppo “Susteel – Sustainable Steel” integra differenti obiettivi di natura ambientale riconducibili, da un lato, ad innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività di impresa oltre le norme dell’unione europea applicabili nonché, dall’altro, all’ottenimento di una maggiore efficienza energetica.



VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- in particolare l'articolo 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014 che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dall'Agenzia, dalle imprese interessate, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto 9 dicembre 2014, al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'Agenzia le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 che stabilisce che gli oneri relativi alle attività svolte dall'Agenzia per la gestione dello strumento agevolativo non possono eccedere la misura del 2% delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257 recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella



Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che, all’articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l’utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’articolo 80, prevede che “per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall’articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2020”;
- la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), della predetta direttiva, che destina una quota pari ad euro 300.000.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo già presentate all’Agenzia e non finanziate per esaurimento delle risorse;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
- in particolare, il Capo III, Sezione 4, Sezione 7, concernente “Aiuti per la tutela dell’ambiente”;



- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- la domanda del 5 febbraio 2020, con la quale la Acciaierie di Verona S.p.A. ha presentato all'Agenzia una proposta di contratto di sviluppo concernente un programma di tutela ambientale articolato in 3 specifici progetti volti a ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento produttivo di Verona, nel territorio della Regione del Veneto;
- l'istanza presentata in pari data all'Agenzia finalizzata ad attivare le procedure per la sottoscrizione di un Accordo di programma ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, per sostenere gli investimenti proposti con la sopra citata domanda;
- la nota del 19 febbraio 2020 con la quale l'Agenzia ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione del Veneto;
- la nota acquisita al protocollo MISE n. 101294 del 3 aprile 2020, con la quale l'Agenzia ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo, al fine di attivare la procedura negoziata di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014;
- il parere favorevole con osservazioni/prescrizioni in fase esecutiva (prot. interno 2021 - 0031481/U del 09/04/2021) espresso dall'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.AV.) in relazione al progetto di Acciaierie di Verona S.p.A., acquisito agli atti dell'allora Direzione Ambiente (oggi Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) della Regione con prot. n. 178425 del 19 aprile 2021;
- la deliberazione della Giunta regionale n. _____ con la quale la Regione del Veneto ha destinato al cofinanziamento del predetto Accordo di programma la somma complessiva di euro 100.000,00 (centomila/00);
- il decreto del _____ con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di programma;



CONSIDERATO CHE

- il programma di sviluppo proposto, denominato “*Susteel – Sustainable Steel*”, ha l’obiettivo di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale dello stabilimento produttivo sito in Verona, attraverso interventi mirati alla minimizzazione degli inquinanti immessi in atmosfera nelle diverse fasi del ciclo produttivo e alla diminuzione dei consumi energetici dello stesso. Nello specifico sono previsti i seguenti interventi:
 - ✓ ampliamento della copertura del parco rottame: il progetto prevede l’ampliamento dell’attuale parco rottame coperto, con la realizzazione di 5.110 mq di nuova superficie di stoccaggio coperta, in adiacenza a quella del parco rottame esistente di 5.200 mq. La nuova struttura consentirà di depositare il materiale al di sotto di un’area coperta impedendo quindi possibili emissioni polverose e dilavamento del materiale per eventi meteorici con possibile percolazione di sostanze inquinanti al suolo. Il progetto, inoltre, consente di ridurre le emissioni di rumore nella fase di movimentazioni di rottame all’aperto, grazie all’installazione, nel nuovo capannone, di coperture in pannelli fonoassorbenti;
 - ✓ potenziamento dell’impianto di aspirazione e filtrazione dei fumi a servizio dell’acciaieria: il progetto si propone di potenziare gli impianti con il fine di migliorare la captazione delle emissioni gassose prodotte dai forni di fusione dell’acciaieria e le emissioni di polveri dell’area di evacuazione della scoria siviera. I nuovi impianti determineranno, altresì, una riduzione dei consumi energetici (attraverso la sostituzione dei motori elettrici ed il conseguente impiego di macchine ad alta efficienza dotati di inverter e giranti a profilo alare) ed una riduzione delle emissioni acustiche (predisposizione di incapsulamenti e pannellature capaci di ridurre e limitare le emissioni acustiche);
 - ✓ realizzazione di un sistema di trasferimento diretto delle billette al laminatoio: l’obiettivo del progetto è realizzare un sistema di trasporto delle billette calde che consenta di evitare la fase di preriscaldamento prima della laminazione. Le billette prodotte dalla colata continua saranno trasferite direttamente nel forno



di riscaldamento del laminatoio oppure potranno essere stoccate a parco, a seconda delle esigenze produttive.

- i predetti investimenti sono stati inquadrati dall'impresa proponente nell'ambito degli aiuti per la tutela ambientale di cui all'articolo 28 del decreto 9 dicembre 2014, in quanto:
 - ✓ i progetti di ampliamento della copertura del parco rottame e di potenziamento dell'impianto di aspirazione e filtrazione dei fumi sono stati inquadrati nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto 9 dicembre 2014 (*"Innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre il livello richiesto dalle relative norme dell'Unione europea"*);
 - ✓ il progetto attinente alla realizzazione del sistema di trasferimento diretto delle billette è stato inquadrato nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), del decreto 9 dicembre 2014 (*"Ottenere una maggiore efficienza energetica"*);
- gli investimenti per la tutela ambientale richiesti alle agevolazioni sono stati pertanto quantificati mediante il raffronto con uno scenario controfattuale che ipotizzava investimenti meno rispettosi dell'ambiente che sarebbero stati realizzati in assenza dell'aiuto;
- gli investimenti per la tutela ambientale ritenuti ammissibili a contribuzione, sulla base dei primi approfondimenti tecnici svolti dall'Agenzia, sono pari a euro 27.337.712,65, come riportato nella tabella che segue:

Progetto	Investimento complessivo	Controfattuale	Investimento agevolabile	Ambiti ambientali
Copertura parco rottame	12.887.159,32	0	12.887.159,32	Lettera a)
Potenziamento dell'impianto fumi	11.607.315,53	621.288,02	10.986.027,51	Lettera a)
Sistema di trasferimento diretto delle billette	3.464.525,82	0	3.464.525,82	Lettera d)
	27.959.000,67	621.288,02	27.337.712,65	

- l'effettivo inquadramento degli interventi proposti negli ambiti di tutela ambientale previsti dall'articolo 28 del decreto 9 dicembre 2014, le relative specifiche condizioni tecniche, la congruità ed ammissibilità delle singole voci di spesa, nonché la componente agevolabile relativa ai costi supplementari connessi agli interventi di



tutela ambientale potranno essere definiti in conseguenza delle verifiche istruttorie previste dall'articolo 9 del predetto decreto, che saranno svolte dall'Agenzia anche avvalendosi del supporto tecnico dell'ENEA;

- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto, a seguito delle interlocuzioni intercorse e degli incontri tenutosi, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- la realizzazione degli investimenti consentirà, con i previsti interventi, la riduzione dell'impatto ambientale ed il consolidamento di un'importante realtà, con evidenti benefici sulla competitività dei territori interessati;
- la realizzazione dei predetti investimenti garantirà, altresì, un incremento occupazionale connesso al programma di tutela ambientale proposto di 5 nuovi addetti;
- per quanto esposto, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto hanno giudicato il programma di sviluppo proposto di rilevante e significativo impatto per il rafforzamento del tessuto produttivo e dello sviluppo economico dei territori di riferimento e intendono, pertanto, promuoverlo;
- l'Agenzia, sulla base delle verifiche preliminari, giudica il documento progettuale coerente con i requisiti richiesti per l'applicazione della normativa relativa ai contratti di sviluppo, sussistendo altresì i requisiti di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento, richiesti dall'articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014 per la sottoscrizione di un accordo di programma, trattandosi di un contratto di sviluppo per la tutela ambientale;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell'Agenzia, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà le seguenti spese ammissibili ed agevolazioni concedibili:

Progetto	Investimento complessivo	Controfattuale	Investimento agevolabile	Agevolazioni richieste (contributo f/perduto)
Copertura parco rottame	12.887.159,32	0	12.887.159,32	5.154.863,73
Potenziamento dell'impianto fumi	11.607.315,53	621.288,02	10.986.027,51	4.382.926,00
Sistema di trasferimento diretto delle billette	3.464.525,82	0	3.464.525,82	1.039.357,75



	27.959.000,67	621.288,02	27.337.712,65	10.577.147,48
--	---------------	------------	---------------	---------------

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a **10.577.147,48** euro (diecimilionicinquecentosettantasettemilacentotrentasette/48);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro **215.860,15** (duecentoquindicimilaottocentosessanta/15);
- la Regione del Veneto, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 100.000,00 (centomila/00), di cui euro 2.000,00 (duemila/00) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. _____ ;
- il Ministero dello sviluppo economico intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 10.693.007,63 (diecimilioneisicentonovantatremilasette/63), di cui euro 213.860,15 (duecentotredicimilaottocentosessanta/15) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, destinate agli accordi di programma e agli accordi di sviluppo dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 precedentemente citata;
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto, ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di programma (l'Accordo), ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- la Acciaierie di Verona S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, incarichi, di natura autonoma o subordinata, ad ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o della Regione del Veneto, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della stessa Regione, che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti



privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Tutto ciò premesso, le Parti:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Finalità)

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto si propongono di sostenere il programma di sviluppo per la tutela ambientale denominato “Susteel – Sustainable Steel”, promosso dalla Acciaieria di Verona S.p.A., da realizzare nel territorio della Regione del Veneto nel periodo 2021-2023 come dettagliato nella proposta di contratto di sviluppo.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie come descritte al successivo articolo 4, per l’attuazione del contratto di sviluppo di cui alla domanda presentata in data 5 febbraio 2020 ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e ss. mm. ii.. Tale impegno è da ritenersi subordinato all’esito positivo dell’istruttoria di cui all’articolo 9 del suddetto decreto.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell’Agenzia, della proposta di contratto di sviluppo indicata all’articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni.



2. Nell'ambito della valutazione di merito di cui al punto 1, l'Agenzia condurrà tra l'altro i necessari approfondimenti in ordine all'inquadramento dei progetti proposti nelle categorie di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, alla congruità ed ammissibilità delle singole voci di spesa, nonché alla componente agevolabile relativa ai costi supplementari connessi agli interventi di tutela ambientale anche tenuto conto del parere tecnico che sarà espresso da ENEA.
3. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente Accordo l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.

Articolo 4

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo di cui all'articolo 2, i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 10.793.007,63 (diecimilionisettescentonovantatremilasette/63), con la seguente ripartizione:

Progetto	Investimento complessivo	Controfattuale	Investimento agevolabile	Agevolazioni richieste	Copertura
Copertura parco rottame	12.887.159,32	0	12.887.159,32	5.154.863,73	Ministero: 10.693.007,63 Regione Veneto: 100.000,00
Potenziamento dell'impianto fumi	11.607.315,53	621.288,02	10.986.027,51	4.382.926,00	
Sistema di trasferimento diretto delle billette	3.464.525,82	0	3.464.525,82	1.039.357,75	
Totale	27.959.000,67	621.288,02	27.337.712,65	10.577.147,48	
Oneri di gestione				215.860,15	
Totale fabbisogno				10.793.007,63	
Totale copertura					10.793.007,63

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione del Veneto sono pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), di cui euro 98.000,00 (novantottomila/00) da erogare nella forma di contributi a fondo perduto ed euro 2.000,00 (duemila/00) per



costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale _____.

3. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione risorse finanziarie nel limite indicato nella precedente tabella, complessivamente pari a euro 10.693.007,63 (diecimilioneisicentonovantatremilasette/63), di cui euro 10.479.147,48 (diecimilioniquattrocentosettantanovemilacentoquarantasette/48) da erogare nella forma di contributi a fondo perduto ed euro 213.860,15 (duecentotredicimilaottocentosessanta/14) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, destinate agli accordi di programma e agli accordi di sviluppo dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 precedentemente citata.
4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e, relativamente a quelle destinate all'erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, saranno trasferite periodicamente all'Agenzia sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati, nel rispetto di quanto in proposito previsto dalla richiamata convenzione in essere tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia.
5. I costi di gestione saranno riconosciuti all'Agenzia con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla citata convenzione in essere tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. La ditta Acciaierie di Verona S.p.A. si impegna al rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo proposto in data 5 febbraio 2020, ai sensi di quanto previsto del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La ditta Acciaierie di Verona S.p.A. si impegna altresì a conformarsi alle osservazioni/prescrizioni in fase esecutiva espresse nel parere favorevole (prot. interno 2021 - 0031481/U del 09/04/2021) espresso dall'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) ed acquisito agli atti



dell'allora Direzione Ambiente (oggi Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) con prot. 178425 del 19 aprile 2021;

3. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, la società decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
4. Il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, la società riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, la società decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente Accordo nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 6

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;



- procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico di cui all'articolo 7.
2. La Regione del Veneto si impegna a trasferire, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, al Ministero dello sviluppo economico la provvista massima di euro 100.000,00 (centomila/00) a seguito di specifica comunicazione da parte del Ministero medesimo ed entro il 31 dicembre 2021.
 3. Il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasferire periodicamente le somme all'Agenzia, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 7

(Comitato tecnico)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle Parti. Alle riunioni del Comitato potrà essere invitato a partecipare anche un rappresentante della Direzione Generale dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto per la verifica di ottemperanza a quanto previsto al precedente articolo 5, comma 2.

Articolo 8

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino al completamento delle procedure di verifica e accertamento degli investimenti rendicontati e di erogazione delle agevolazioni previste dall'Accordo medesimo, fatti salvi eventuali vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Veneto.
2. Il presente Accordo cesserà di avere efficacia tra le Parti in ogni caso in cui cessi di avere efficacia, ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.



Articolo 9

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'Accordo ulteriori soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
4. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese

Giuseppe Bronzino

Regione del Veneto

Il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio

.....

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.A. (INVITALIA)

L'Amministratore delegato

Domenico Arcuri



ACCIAIERIE DI VERONA S.P.A.
Il Legale Rappresentante

.....

